



MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA

Istituto Comprensivo Statale "Politeama"

Piazza Castelnuovo, 40 – 90141 Palermo- Tel. 091-331037 – Fax 091-304720 - C.F. 97163050822
www.icspoliteama.it e-mail: paic890009@istruzione.it paic890009@pec.istruzione.it

Prot. n.15101
Comunicazione n°140

Palermo, 28/12/2022

Ai Docenti
Ai Genitori
Al personale ATA
Al DSGA per quanto di competenza
Alle Aree riservate del sito

OGGETTO: certificazione medica per riammissione alunni

Si comunica a quanti in indirizzo che con comunicazione prot.25355 del 19/12/2022 i chiarimenti in merito “Normativa vigente in materia di certificazione medica per la riammissione degli alunni nelle Istituzioni scolastiche al termine del periodo di malattia”.

Più nello specifico e per quanto attiene alla regione Sicilia, in ragione dell'attuale quadro normativo e delle indicazioni del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, si ritiene – salvo contrarie indicazioni dei competenti Organi regionali a cui la presente nota è trasmessa per opportuna conoscenza – che non risulti più applicabile il Decreto interassessoriale n. 1019 del 11/11/2020, adottato dall'Assessore regionale alla Salute d'intesa con l'Assessore all'Istruzione e alla Formazione professionale, e avente a oggetto le “procedure per la riammissione a scuola degli alunni in caso di assenza di durata superiore ai limiti previsti dall'art. 3, L.R. n. 13/2019”.

Per la Regione Sicilia, dunque, la normativa di recepimento del D.M. n. 80/2020, che prevedeva l'obbligo di certificazione medica per assenze superiori a 3 giorni per gli alunni di età compresa tra 0 e 6 anni, deve ritenersi superata.

Pertanto, ad avviso dello scrivente Ufficio, per l'anno scolastico 2022/23, trova applicazione generalizzata la previgente disciplina di cui alla L.R. 19/07/2019, n. 13 (collegato al D.D.L. n. 476/2019), il cui art. 3 sancisce che l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica si applichi per assenze superiori ai 10 giorni.

Allo stato, dunque, fatte salve le ipotesi in cui i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica, l'obbligo di esibizione della certificazione medica sussiste per le sole assenze di durata superiore a 10 giorni e deve ritenersi valevole per gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, senza distinzione tra i diversi livelli del sistema educativo e di istruzione.



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Aurora Fumo